



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1. dr. Raffaella Genovese | Presidente |
| 2. dr. Piero Francesco De Pietro | Consigliere |
| 3. dr. Rosa Del Prete | Consigliere rel. |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 27/01/2022 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3892/2015 r.g. sez. lav., vertente

tra

ERRA CARMINE rappresentata e difesa dall'Avv. CAPECE MARCO e con lo stesso elettivamente domiciliato in SALERNO VIA VELIA 76

Appellante

e

INPS rappresentata e difesa dagli Avv.ti DI MAIO VINCENZO, DI RONZA NICOLA, TELLONE GIANLUCA, con gli stessi elettivamente domiciliata in NAPOLI VIA A. DE GASPERI 55

Appellato

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 27.10.2015, Erra Carmine proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, n. 967/2014 del 27.10.2014, pubblicata il 24.04.2015, non notificata con la quale era stata rigettata la domanda di condanna dell'Inps al risarcimento del danno da perdita di chance per non aver egli potuto partecipare – stante la mancata comunicazione dell'avviso relativo alla convocazione per lo svolgimento della prova selettiva – alla procedura concorsuale per il passaggio alla posizione economica C4, profilo vigilanza, indetta con la determinazione n. P 23/208/08 del 23 Giugno 2008, del Direttore Generale dell'Inps. Censurava la sentenza nella parte in cui il primo giudice: a) aveva considerato correttamente notificato al ricorrente il messaggio n. 27590 dell'11.12.2008, inoltrato

esclusivamente a mezzo posta elettronica; riteneva, invece, l'appellante che tale modalità di notifica non fosse prevista e che l'ente, per espressa previsione delle disposizioni interne regolanti il concorso, avrebbe dovuto inoltrare il messaggio n. 27590 dell'11.12.2008 mediante raccomandata a.r. ed, in ogni caso, assicurare al ricorrente la effettiva presa visione del suo contenuto; b) aveva ritenuto provata la circostanza della notificazione in via telematica del messaggio n. 27590 dell'11.12.2008 contenente le indicazioni relative alle modalità di espletamento della prova concorsuale. Insistendo l'appellante sulla configurazione di un danno da perdita di chance, ribadiva la domanda di condanna già proposta in primo grado pari ad euro 43.452,24, parametrando il danno alle differenze retributive che avrebbe conseguito quale vincitore della selezione interna.

Ricostituito il contraddittorio, l'Inps chiedeva il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado.

L'appello è infondato.

I motivi, strettamente connessi, possono esser congiuntamente esaminati.

Per la risoluzione della controversia occorre iniziare certamente dalla disamina della determinazione P 23/208/08 del 23 Giugno 2008, del Direttore Generale dell'Inps con la quale veniva indetta la procedura concorsuale per il passaggio alla posizione economica C4, profilo vigilanza. A tale provvedimento e più precisamente al bando ad esso allegato (in produzione dell'appellante) viene demandata la regolamentazione della procedura selettiva *sub iudice*. In nessuno degli articoli di cui il bando si compone è dato leggere che l'avviso relativo alla convocazione dei partecipanti alla prova selettiva sarebbe avvenuto con lettera raccomandata; all'opposto, nessuna modalità di comunicazione individuale a carico dell'Inps è espressamente prevista. Pertanto, alcun legittimo affidamento poteva riporre il dipendente Erra sulla circostanza che sarebbe stato notiziato del luogo e della data di espletamento della prova attraverso la modalità cartacea della raccomandata. Già solo per tale aspetto avrebbe dovuto – secondo l'ordinaria diligenza dettata dall'interesse alla partecipazione ad una procedura selettiva – monitorare la procedura ed il suo successivo avanzamento sicchè non può dolersi di non averlo fatto, soprattutto in difetto di un altrui obbligo assunto a monte della procedura nell'unico atto che disciplinava la stessa, che era altresì l'unico che precedeva la convocazione. Né assume rilevanza a fini impeditivi, il godimento da parte dell'Erra di un periodo di ferie,

terminato ben prima della data di svolgimento della selezione sicchè certamente avrebbe potuto accorgersi della posta giacente nella propria casella elettronica.

Nel successivo messaggio dell'11.12.2008 della sede regionale Piemonte e non nel bando di concorso, come erroneamente afferma l'appellante, è effettivamente scritto: *“Si invitano, infine, i destinatari in indirizzo a dare la più ampia diffusione al presente messaggio a tutto il personale interessato, compresi i dipendenti assenti dal servizio a qualsiasi titolo e di aver cura di conservare agli atti l'avvenuta presa visione”* (cfr. pag. 3, messaggio n. 27590 dell'11.12.2008).

Tuttavia, tale periodo è preceduto dalla indicazione in grassetto “la presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non verranno notificati ai candidati provvedimenti di ammissione alla prova di selezione”.

Fermo che il messaggio in questione non integra il bando ma dà ad esso attuazione e seguito, è certamente chiaro che l'Inps-sede del Piemonte ha escluso forme di notifica ulteriori e diverse dalla “pubblicazione” del predetto messaggio avvenuta per il tramite della posta dell'ufficio nei confronti di tutti i dipendenti (cfr. destinatario ALL). Ne consegue che l'ente ha ritenuto assolto l'onere informativo mediante la predetta forma e giammai potrebbe sostenersi che avrebbe inteso vincolarsi alla spedizione di una lettera raccomandata ulteriore sol perché ha contestualmente invitato gli uffici competenti a conservare agli atti *“l'avvenuta presa visione”*; ciò, evidentemente, si riferisce alla posta elettronica impiegata per l'inoltro del messaggio. Peraltro, anche siffatta espressione già letteralmente non è minimamente riconducibile alla forma della raccomandata rispetto alla quale l'ente – se avesse ad essa inteso alludere - avrebbe prescritto ai propri uffici di conservare agli atti *“la ricevuta di ritorno”*.

Di nessun rilievo, inoltre, le modalità di comunicazione del messaggio prescelte dalla regione Campania, sede territorialmente incompetente nel caso di specie, per essere tale quella di appartenenza del candidato, come testualmente si evince dagli atti della procedura. In ogni caso, il raffronto tra il messaggio della direzione regionale del Piemonte n. 27590 dell'11.12.2008 ed il messaggio della direzione campana conferma l'interpretazione di questa Corte siccome la previsione della comunicazione a mezzo raccomandata è ivi espressamente e testualmente prevista ed è riservata ai soli dipendenti “assenti dal servizio”. Analoga previsione difetta completamente nel messaggio di interesse, sicchè la tesi dell'appellante non ha pregio.

Già solo per tali argomenti, va certamente dichiarata l'infondatezza dell'appello.

Che l'istituto poi, abbia disposto di conservare le prove della presa visione da parte dei dipendenti dei messaggi di posta elettronica di convocazione risponde ad una forma di prudenza dell'ente, nell'interesse proprio e non del destinatario, al fine evidentemente di poter dimostrare l'esecuzione degli adempimenti concorsuali. Ciò che, allora, rileva – ai fini del corretto assolvimento degli oneri di pubblicità connessi alle fasi concorsuali, in difetto di specifica previsione difforme - è che l'ente abbia garantito la divulgazione della notizia con mezzi di diffusione idonei, qual è la posta elettronica il cui gestore dà automatica ed immediata notizia di eventuali insuccessi nell'inoltro del messaggio. Non può ragionevolmente pretendersi che l'istituto avesse invece dovuto anche sincerarsi della lettura della mail da parte di ciascun concorrente-dipendente; una diversa interpretazione significherebbe richiedere uno sforzo che va ben oltre l'ordinaria diligenza.

È stato, appunto, accertato in sede testimoniale che la comunicazione n. 27590 dell'11.12.2008, emessa dalla sede regionale Inps del Piemonte era stata effettivamente recapitata in via telematica all'indirizzo email del ricorrente nei giorni immediatamente precedenti la ripresa dell'attività lavorativa da parte del dott. Erra; di ciò è stata offerta anche prova documentale mediante esibizione di una ricevuta che, benchè depositata solo in corso di causa, va ritenuta acquisita dal primo giudice ex art 421 cpc trattandosi di documento atto a chiarire e completare il quadro probatorio sulla base di fatti già allegati. Ma addirittura, a ben vedere, non v'è mai stata precisa e chiara negazione nel ricorso di primo grado della circostanza che la mail di inoltro del messaggio di convocazione fosse stata recapitata: il ricorrente aveva lamentato solo che non ne avesse mai ricevuto la notifica mediante una rituale modalità ravvisata nella lettera raccomandata. Del resto, in sede di interrogatorio libero, l'Erra ha dichiarato: “... *quando sono rientrato in servizio non ho aperto la posta elettronica ... non ho letto il messaggio datato 11.11.2008. Non ho letto il messaggio della sede di Torino*”; dunque, l'allora ricorrente non aveva negato che nella sua casella di posta fosse stata recapitata la mail di inoltro del messaggio, ma solo di averla letta, così confermando che il recapito fosse appunto avvenuto, senza che a ciò fosse seguita la presa visione. Tale circostanza omissiva non può ricadere sull'ente: è sufficiente che il messaggio sia stato recapitato per far insorgere la presunzione di conoscenza, come correttamente affermato in sentenza. La prova della “presa visione” - che l'ente richiedeva ai propri funzionari incaricati della diffusione del messaggio di conservare - va ritenuta assolta, secondo un'interpretazione del messaggio conforme a buona fede, con la prova della ricezione della mail da parte dei destinatari, non potendosi certamente addebitare all'istituto l'onere di

verificare anche la lettura della posta; ciò che sostanzialmente si sarebbe tradotto nel pretendere da un eventuale destinatario disinteressato la forzosa presa visione della comunicazione.

Infine, va detto, che in via presuntiva ricorrono sufficienti indizi che l'appellante avesse avuto effettiva contezza del provvedimento: l'essersi presentato a sostenere la prova presso la sede regionale campana (ben più comoda di quella Piemontese per evidenti ragioni di distanze chilometriche) nel giorno ed all'ora esatta, l'aver affermato in sede di interrogatorio libero di aver appreso tale circostanza da un collega sono elementi che denotano certamente che l'Erra era consapevole dell'avvenuta comunicazione ai concorrenti da parte dell'Inps del messaggio elettronico di convocazione alle prove; di conseguenza, tali elementi, consentono di ritenere la mancata visione della comunicazione proveniente dalla direzione regionale piemontese e giacente nella propria casella postale come una scelta deliberata ed intenzionale del dipendente o, quantomeno, gravemente negligente. Ciò rende indubbiamente infondata la domanda risarcitoria dovendosi escludere che ricorra una fattispecie illecita imputabile all'Inps.

Per le ragioni espresse, l'appello va rigettato ed integralmente confermata la sentenza.

Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte così decide:

- A) Rigetta l'appello;
- B) Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 2000,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, se dovute;

Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato.

Napoli 27.01.2022

Il Consigliere estensore
dr.ssa Rosa Del Prete

Il Presidente
dr.ssa Raffaella Genovese

